SENT. N. 228/24

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti magistrati

Marco PIERONI Presidente

Giuseppe Maria MEZZAPESA Consigliere relatore

Alessandra OLESSINA Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n. **23872** del registro di segreteria, per il conto giudiziale n. 172194 relativo alla gestione di azioni per l'anno 2016, nei confronti dell'agente contabile del Comune di *omissis* O.

V., cod. fisc. *omissis*, nata a *omissis* il *omissis*

omissis e residente ad *omissis* in via *omissis* n. 48,

rappresentata e difesa dall'avv. Glauco Stagnaro, con studio in Genova, via Corsica n. 2/11 (fax 010/8562080), con elezione di domicilio digitale (ex art. art. 28, comma 2, c.g.c.) presso l'indirizzo p.e.c. del suddetto difensore (*glauco.stagnaro@ordineavvgenova.it*), in forza di procura speciale allegata alla memoria di costituzione;

VISTO il d.lgs. n. 26 agosto 2016, n. 174 ("Codice di Giustizia Contabile");

LETTA la relazione del Magistrato relatore n. 1228/2023 e tutti gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, all'udienza del 16 ottobre 2024, il Magistrato relatore Cons. Giuseppe Maria Mezzapesa, la Procura contabile nella persona del Sostituto Procuratore Generale Marco Mormando e la difesa dell'agente contabile, come da verbale.

FATTO E DIRITTO

1. Il conto in esame è stato iscritto al ruolo d'udienza ex art. 147 c.g.c.

2. A seguito di giudizio per resa di conto n. 22927/2021, sono stati depositati a mezzo PEC, in data 8 giugno 2022, dall'agente contabile in qualità di Sindaco del Comune di *omissis,* i conti dei titoli azionari per gli esercizi 2016-2017-2018; successivamente, con ordinanza istruttoria del Magistrato relatore si è acquisita la documentazione necessaria all'esame degli stessi.

In detti conti sono risultate rappresentate le quote partecipative detenute in percentuale dall'Ente, nonché il valore nominale delle stesse, con riferimento a due società (COSMO SPA; AMC SPA) e a due consorzi (C.C.R.; Consorzio Mondo).

I conti sono stati parificati con delibera di Giunta.

3. La Procura, nel rendere il proprio parere ai sensi dell'art. 146, comma 2, c,g,c., ha preso atto che, nonostante la richiesta in tal senso della Sezione giurisdizionale, l'Ente non avrebbe provveduto alla ricompilazione dei conti con l'individuazione del valore al patrimonio netto in attuazione di quanto disposto con le ordinanze nn. 21 e 22 del 2022 della stessa Sezione, limitandosi a riepilogare i dati delle menzionate partecipazioni e indicando nuovamente i valori nominali delle quote possedute.

Rilevato, pertanto, che l'Ente avrebbe continuato a considerare il valore nominale delle partecipazioni, senza tenere in considerazione le variazioni in aumento o in diminuzione del patrimonio netto delle società partecipate come

effettivamente emergenti dall'analisi dei bilanci degli esercizi dal 2016 al 2018, la Procura contabile ha concluso esprimendo il proprio avviso contrario al discarico dell'agente contabile di cui sopra, in ragione dell'irregolare redazione del conto giudiziale n. 172194, disponendo la restituzione della relazione alla Sezione Giurisdizionale.

4. L'agente contabile, prima dell'udienza dell'8 maggio 2024, si è costituito in giudizio precisando, nella memoria depositata, che il suddetto conto sarebbe stato ricompilato in conformità a quanto indicato dalla Procura contabile e trasmesso alla Corte dei conti. Conseguentemente, sarebbero venute meno, a suo dire, le ragioni per le quali era stato espresso l'avviso contrario della Procura stessa. Ha chiesto, pertanto, di accertare la regolarità del conto e di pronunciare il conseguente discarico dell'agente contabile.

5. Nell'udienza dell'8 maggio 2024, la Procura regionale ha rilevato come i conti risultassero ricompilati con l'adozione del metodo del patrimonio netto solo con riferimento alle partecipazioni nelle società, ma non ai due consorzi. Ha precisato inoltre che, al momento della resa del parere si era fatto riferimento solo alle due società, in quanto, allo stato, erano gli unici elementi certi di irregolarità. Solo in sede di ulteriore istruttoria, con il deposito delle conclusioni, sarebbe emerso che anche i consorzi andavano indicati nei conti dei titoli azionari con il metodo del patrimonio netto.

Sotto quest'ultimo profilo, pertanto, ha contestato nuovamente l'irregolarità dei conti, ma non la responsabilità dell'agente contabile.

La difesa dell'agente contabile, in ragione di quanto appena rappresentato, ha chiesto un differimento dell'udienza, al fine di consentire all'agente contabile di adeguare i conti anche con riferimento alle posizioni dei due consorzi.

Non opponendosi il Pubblico Ministero, l'udienza è stata rinviata al 16 ottobre 2024.

6. A quest'ultima udienza, la Procura ha preso atto che l'agente contabile ha ricompilato i conti e che vi è stata corretta applicazione dei principi contabili. Relativamente al consorzio C.C.R., ha precisato che la partecipazione è stata valorizzata al prezzo di acquisto, in quanto non si disponeva dei valori di patrimonio netto; ha escluso che vi sia stata una perdita durevole di valore, nella misura in cui nell'anno 2018 la partecipazione al patrimonio netto raddoppia; ha segnalato un mero errore materiale nel conto del 2016.

La difesa dell'agente contabile, precisando come l'errore materiale prospettato dal Pubblico Ministero non infici la legittimità e regolarità del conto, ne ha chiesto il discarico.

7. Il Collegio ha accertato che effettivamente, dall'esame degli atti versati in giudizio, il conto giudiziale n. 172194 relativo alla gestione di azioni per l'anno 2016 risulta essere stato debitamente rettificato, sottoscritto e trasmesso dall'agente contabile, potendosi, quindi, procedere all'approvazione dello stesso, con contestuale discarico dell'agente contabile.

8. Stante la regolarità del conto giudiziale, in assenza di ammanchi e di profili di responsabilità, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte, definitivamente pronunciando, approva il conto giudiziale n. 172194 relativo alla gestione per l'anno 2016, con conseguente discarico dell'agente contabile O.V., del Comune di *omissis*.

Nulla per le spese.

Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 16 ottobre 2024, con l'intervento dei Magistrati:

Marco PIERONI, Presidente

Giuseppe Maria MEZZAPESA, Consigliere estensore

Alessandra OLESSINA, Consigliere.

Il Giudice estensore — Il Presidente

Giuseppe Maria MEZZAPESA — Marco PIERONI

F.to digitalmente — *F.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il 06/12/2024

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali"

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, *data della firma digitale*

Il Presidente

Marco PIERONI

F.to digitalmente

Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri

dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 06/12/2024

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente